

Contratto d'acquisto

Allegato "C"

SOMMARIO

Art.1 Premesse.....	4
Art.2 Oggetto del Contratto.....	5
Art.3 Allegati.....	6
Art.4 Definizioni.....	7
Art.5 Contratto: luogo dell'adempimento, durata ed esecuzione	7
Art.6 Condizioni della fornitura.....	8
Art.7 Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	9
Art.8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art.9 Consegna, installazione verifiche	10
Art.10 Modalità di esecuzione dei lavori	11
Art.11 Tempi di ultimazione	12
Art.12 Responsabile tecnico delle installazioni.....	12
Art.13 Collaudo.....	12
Art.14 Collaudo - Definizioni.....	12
Art. 15 Invio documentazione.....	14
Art.16 Fasi propedeutiche al collaudo.....	14
Art. 17 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.....	15
Art.18 Modalità operative del collaudo.....	15
Art.19 Linee guida delle prove di accettazione della fornitura	16
Art. 20 Esito del collaudo.....	17
Art. 21 Termini per la conclusione del collaudo.....	18
Art. 22 Verbale di collaudo.....	18
Art. 23 Relazione finale di collaudo.....	18

Contratto di acquisto

<u>Art. 24 Certificato di collaudo.....</u>	<u>19</u>
<u>Art.25 Servizi e livelli di servizio.....</u>	<u>19</u>
<u>Art.26 Penali.....</u>	<u>20</u>
<u>Art.27 Penalità nella realizzazione della fornitura</u>	<u>20</u>
<u>Art.28 Penalità per fermo tecnico durante il periodo di garanzia</u>	<u>21</u>
<u>Art.29 Cauzione.....</u>	<u>21</u>
<u>Art.30 Proprietà dei Beni.....</u>	<u>22</u>
<u>Art.31 Subappalto (se del caso).....</u>	<u>22</u>
<u>Art.32 Garanzia.....</u>	<u>23</u>
<u>Art.33 Corrispettivi.....</u>	<u>24</u>
<u>Art.34 Fatturazione e pagamenti.....</u>	<u>26</u>
<u>Art.35 Divieto di cessione del contratto.....</u>	<u>26</u>
<u>Art.36 Cessione del credito derivante da contratto.....</u>	<u>27</u>
<u>Art.37 Brevetti industriali e diritti d'autore.....</u>	<u>27</u>
<u>Art.38 Riservatezza.....</u>	<u>27</u>
<u>Art.39 Trattamento dei dati personali.....</u>	<u>28</u>
<u>Art.40 Risoluzione del contratto.....</u>	<u>28</u>
<u>Art.41 Recesso.....</u>	<u>29</u>
<u>Art.42 Oneri fiscali e spese contrattuali.....</u>	<u>30</u>
<u>Art.43 Foro competente.....</u>	<u>30</u>
<u>Art.44 Clausola finale.....</u>	<u>31</u>

Contratto di acquisto**Contratto d'acquisto**

Il presente contratto d'acquisto (qui di seguito denominato "Contratto") viene stipulato in data _____ (qui di seguito denominata "Data di entrata in vigore")

TRA:

Sig.a/Sig. _____ Nata/o a _____ il _____

Domiciliato a _____ In _____

CAP _____ Tel. _____ fax _____ e-mail _____

Nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____

giusta poteri allo stesso conferiti da _____

sede legale in _____

Via _____

Recapito telefonico _____

Fax _____

Posta elettronica _____

capitale sociale Euro _____

iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____

al n. _____

P. IVA _____

domiciliata ai fini del presente atto in _____

Via _____

(qui di seguito denominato "*Fornitore*").

E

Sig.a/Sig. _____ Nata/o a _____ il _____

Domiciliato a _____ In via _____

CAP _____ Tel. _____ fax _____ e-mail _____

Nella sua qualità di _____

Con sede legale in _____

tel. _____ ; Fax _____ , e-mail _____

giusta poteri allo stesso legale rappresentante conferiti da _____

(qui di seguito denominato "*Amministrazione contraente*")

Art.1 Premesse.

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente contratto e nel Disciplinare di gara, l'appalto stesso è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'aggiudicatario:

- a) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo contratto viene chiamato in modo abbreviato "c.c.").
- b) Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".
- c) Decreto Legislativo n.626/94 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni.
- d) D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- e) Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e D.lgs..11 maggio 1999 n.135 e successive (tutela della privacy).
- f) D.P.R. 14 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", in G.U. 20/2/1997 n. 42 S.O..
- g) D.Lgs. n. 46 del 1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio "CE") e successive modifiche ed integrazioni.
- h) Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- i) D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".
- j) D. Lgs 26 maggio 2000, n. 187, "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche".
- k) D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- l) D.Lgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
- m) Decreto ministeriale 18 settembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27-9-2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
- n) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI ...) ed in particolare CEI 62-5, CEI 62-35 e CEI 62-36;
- o) Norme tecniche sulla progettazione e realizzazione degli impianti di gas medicali: UNI EN 737-3.
- p) D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni

Contratto di acquisto

nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme di emanazione regionale che disciplinano gli appalti pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali in materia di trattamento economico dei lavoratori, e accreditamento delle strutture sanitarie;

Art.2 Oggetto del Contratto

Dandosi atto che:

- L'IRCCS Istituto Tumori di Bari ha indetto una procedura di gara ex D.L. 163/2006, per la fornitura chiavi in mano di :
.....
- Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con delibera n..... del L'IRCCS ha approvato l'aggiudicazione alla Ditta Sulla base dell'offerta dalla medesima presentata.
- L'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di €.

1. Il presente contratto:

- ha per oggetto: L'affidamento, da parte della SA alla Ditta, che accetta, della fornitura (Le forniture dovranno essere di produzione corrente, nuove di fabbrica, non ricondizionate né riassemblate) e la posa in opera di:

- definisce la disciplina, normativa e contrattuale, relativa:

- all'acquisto dell'apparecchiatura/e arredi;
 - alla effettuazione degli eventuali lavori ed impianti;
 - alla prestazione dei Servizi in favore della medesima secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati .
2. Conseguentemente, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente:
- a fornire le attrezzature aggiudicate, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare in favore della medesima i Servizi di cui al precedente comma così come proposti in sede di gara.
 - a procedere all'installazione e collaudo delle attrezzature di cui al punto precedente, presso i locali espressamente indicati nella documentazione tecnica di gara, in relazione ai quali dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità. Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti offrono al momento del collaudo concluso con esito positivo. A tal fine il fornitore si assume obbligo di garantire per tutta la durata contrattuale, alle condizioni e termini meglio specificate nella "Scheda Tecnica di Informazioni" (Allegato F1 al disciplinare di gara), ovvero nei termini migliorativi proposti nella medesima scheda tecnica, un servizio di assistenza e manutenzione includente tutte le prestazioni minime

richieste dal “Disciplinare Tecnico” (Allegato “B1” al disciplinare di gara), che comprenda tutte le operazioni (di assistenza e manutenzione), necessarie e utili per garantire la piena efficienza e funzionalità.

- a restare obbligato, qualora previsto dai disciplinari tecnici di gara, a rendere operativamente funzionali i locali ove verranno ubicate le relative attrezzature curando, con oneri a proprio carico, la realizzazione delle eventuali opere murarie, elettriche ed idrauliche che dovessero rendersi necessarie;
 - a fornire in favore dell’Amministrazione contraente, a far tempo dalla data di collaudo con esito favorevole, una illimitata garanzia industriale per la durata di 24 mesi, assistenza tecnica, garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio ed accessori per almeno 10 anni dalla data di collaudo, con esito favorevole, dell’attrezzatura.
3. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

Art.3 Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati:

- **Allegato 1: Offerta Economica del fornitore;**
- **Allegato 2 Offerta tecnico – organizzativa del fornitore e Progetto di installazione della apparecchiatura;**
- **Allegato 3: Programma di addestramento del personale dell’Amministrazione contraente;**
- **Allegato 4 deposito cauzionale definitivo, dell’importo di € _____, costituito secondo le modalità previste dal disciplinare ;**
- **Allegato 5: Certificazioni SOA dell’imprese incaricate di effettuare le opere edili di adeguamento ed impiantistiche previste nella proposta tecnica;**
- **Allegato 6 Scheda di valutazione SAT;**
- **Allegato 7 Piano Operativo della Sicurezza della Ditta**
- **Allegato 8 Polizza assicurativa**
- **Allegato 9 Disciplinare di gara;**

Inoltre, la disciplina tra i contraenti è altresì soggetta a tutte le dichiarazioni, le certificazioni e gli impegni assunti dalla ditta con la documentazione di gara, che, detenuta presso gli uffici della Amministrazione contraente, qui si considera richiamata esplicitamente.

Si intende che, in caso di discordanza tra elementi indicati in diversi documenti tra quelli richiamati in precedenza, varranno le prescrizioni più favorevoli alla amministrazione appaltante.

Art.4 Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) **Amministrazione aggiudicatrice/appaltante:** IRCCS Istituto Tumori di Bari;
 - b) **Contratto:** il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - c) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - d) **Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;
 - e) **Beni:** la/le apparecchiatura/e oggetto della gara con le caratteristiche proposte dal fornitore nella propria offerta tecnica;
 - f) **Offerta Tecnica:** il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto;
 - g) **Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto;
 - h) **Manutenzione:** la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
 - i) **Manutenzione correttiva:** la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un' avaria e volta a riportare un' entità nello stato in cui possa eseguire una funzione richiesta.
 - j) **Manutenzione preventiva:** la manutenzione eseguita a livelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un' entità.
 - k) **Servizi:** i servizi connessi di assistenza tecnica e di supporto operativo;
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art.5 Contratto: luogo dell'adempimento, durata ed esecuzione

1. Le obbligazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal fornitore in favore dell'IRCCS Istituto Tumori di Bari c/o l'ex P.O. Domenico Cotugno in Bari, Amministrazione beneficiaria.
2. La Ditta aggiudicataria deve ultimare i lavori, comprensivi dei lavori di installazione delle apparecchiature pronte per le prove di accettazione, "chiavi in mano", entro il (giusta proposta del fornitore presentata nel cronoprogramma in sede di offerta).
3. Il fornitore si impegna ad effettuare il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica secondo le modalità e la tempistica indicata nella propria proposta tecnico – organizzativa successivamente alla data del collaudo per un periodo di 24 mesi.

Contratto di acquisto

4. Il fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 2 co. 4.
5. Rimane facoltà dell'amministrazione contraente, entro i tre anni successivi dalla data di stipula del contratto, procedere all'acquisto di attrezzature complementari nella misura massima del 40% del valore di acquisto dell'attrezzatura fornita. In tal caso la scontistica praticata dal fornitore non potrà essere inferiore a quella proposta in sede di gara.

Art.6 Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle attrezzature e dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto.
3. L'apparecchiatura ed i connessi dispositivi oggetto della fornitura dovranno essere di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati; dovranno essere privi di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovranno rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.
4. Le Apparecchiature fornite dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate .
5. Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con gli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione beneficiaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

Contratto di acquisto

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art.7 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) fornire le apparecchiature ed allocarle presso i locali individuati dalla Amministrazione beneficiaria IRCCS all'interno dei locali espressamente indicati nel disciplinare tecnico di gara .
 - b) eseguire i lavori propedeutici all'installazione ivi inclusi i collegamenti agli impianti tecnologici esistenti ed altre eventuali apparecchiature garantendo la fornitura di tutti i componenti necessari che, anche se materialmente non menzionati, si intendono inclusi nel prezzo proposto nella proposta economica;
 - c) effettuare prima dell'esecuzione del collaudo, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle medesime attrezzature comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;
 - d) fornire a titolo gratuito adeguata formazione al personale tecnico al fine di consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo completo e corretto l'attrezzatura fornita ed i relativi software;
 - e) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione *ex art. 1476, comma 3, c.c.*, nonché la conformità dell'apparecchiatura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;
 - f) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero a danni derivanti da difetti dei Beni forniti ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione contraente, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Art.8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre il fornitore deve garantire, prima della consegna delle attrezzature,

Contratto di acquisto

all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, trasmettendo la documentazione specificata nel successivo articolo "Installazione delle apparecchiature", ovvero:

- documento della sicurezza ex art. 4 del d.lgs 626/94, per forniture che non prevedono la realizzazione di opere edili;
 - Piano Operativo della Sicurezza prescritto dal d.lgs 494/96 e succ. mod. e integr., laddove la dimensione e complessità delle opere edili portino a tale obbligo (cantieri con rischi particolari; cantieri senza rischi particolari e numero uomini/giorno superiore a 200).
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art.9 Consegna, installazione verifiche

1. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente consegnata ed installata presso l'U.O. la cui ubicazione è riportata nelle Planimetrie di cui all'Allegato "A2".
2. La consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e messa in esercizio.
3. Il Fornitore dovrà effettuare, previo accordo con l'Area Gestione Tecnica dell'Amministrazione contraente e l'Esperto Qualificato indicato dalla SA (laddove necessario), la consegna, l'installazione ed il collaudo dell'Apparecchiatura entro e non oltre i termini massimi previsti dal precedente art. 5 a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero entro quelli migliorativi, indicati in sede di gara, nella proposta tecnico – organizzativa pena applicazione delle penali di seguito indicate. La data e l'ora di consegna dovranno essere stabiliti con un anticipo di almeno cinque giorni.
4. Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione contraente. In tal caso il fornitore rimane obbligato a motivare, entro 5 giorni dalla data fissata nel presente contratto.
5. Al momento della consegna, l'Apparecchiatura dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovrà contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto offerto e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna dell'Apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare alla Amministrazione Contraente anche la documentazione attestante la

conformità delle Apparecchiature stesse alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.

6. All'atto della consegna e dell'apparecchiatura il Fornitore dovrà redigere un apposito verbale, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, a mezzo del quale si procederà alla verifica della regolarità formale di quanto consegnato.
7. All'arrivo dei prodotti sul luogo di installazione, la parte acquirente constaterà solamente la le distinte di spedizione, restando a carico del fornitore la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo.

Art.10 Modalità di esecuzione dei lavori

La esecuzione di lavori edili è soggetta alle normative in materia di lavori pubblici. Di conseguenza, la ditta offerente, oppure la ditta deputata a realizzare tale parte d'opera, deve essere qualificata e improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (art. 40 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006).

Dovrà essere attestata l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, questa deve essere firmata da ingegneri o architetti iscritti all'ordine professionale, aventi significativa esperienza in ambito sanitario.

I lavori edili devono essere seguiti, per conto della fornitrice, da un Responsabile dei Lavori dotato delle necessarie professionalità, il cui nominativo deve essere indicato almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

Laddove dovuto, deve altresì essere nominato un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dotato delle qualificazioni previste dal D.Lgs 494/96 e s. m. e i.

Le spese per la progettazione, per la nomina del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore gravano sulla ditta offerente, che ne assume la diretta ed esclusiva responsabilità.

Il progetto deve essere completo, esaustivo e reso in forma esecutiva secondo le definizioni del D.Lgs 163/2006.

Tra gli elaborati dovrà rinvenirsi almeno:

- planimetria dei luoghi prima dell'intervento;
- planimetria dei luoghi dopo l'intervento ("as built");
- planimetrie degli impianti dopo la installazione;

- elenco prezzi, computo metrico estimativo;
- cronoprogramma dei lavori.

Si ricorda che, ai sensi della norma UNI 737-3, l'impianto di distribuzione dei gas medicali è considerato dispositivo medico, soggetto pertanto alle disposizioni del d.lgs 46/97. Di conseguenza, laddove tra le opere di installazione sia contemplata la connessione all'impianto dei gas medicali, gli elaborati "as built" che saranno consegnati al termine delle opere dovranno riferirsi all'intero impianto, e non al solo segmento di connessione. A tale scopo, la stazione appaltante fornirà gli elaborati delle parti di propria competenza.

In ogni caso, sono a carico della ditta tutte le attività edili e impiantistiche necessarie per la installazione e la messa in funzione delle attrezzature offerte, comprese le assistenze murarie e impiantistiche.

E' a carico della ditta l'eventuale progetto redatto da un esperto Qualificato nei casi in cui tale adempimento è previsto.

E' a carico della Ditta l'ottenimento di ogni permesso o autorizzazione propedeutica alla realizzazione delle opere di installazione.

Art.11 Tempi di ultimazione

1. La Ditta aggiudicataria deve ultimare i lavori, comprensivi dei lavori di installazione delle apparecchiature pronte per le prove di accettazione, nel termine indicato nel precedente art. 5. Tale termine è inderogabile, con esclusione delle eccezioni contemplate dal D.Lgs 163/2006. La data di ultimazione lavori dovrà essere comunicata, per iscritto, con almeno 5 giorni di anticipo all'Ente appaltante.

Art.12 Responsabile tecnico delle installazioni

1. L'Amministrazione contraente nomina un Responsabile Tecnico dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente appalto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della venditrice fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona di
2. Il fornitore nomina un Responsabile Tecnico dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente appalto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della parte acquirente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona di _____.

Art.13 Collaudo.

Art.14 Collaudo - Definizioni

Entro i termini previsti dalla proposta tecnico – organizzativa le apparecchiature fornite, i lavori, gli impianti e gli arredi verranno sottoposti a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in

contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato Tecnico; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulterà conforme e correttamente funzionante. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di autorizzazioni, permessi, comunque denominati, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

La ditta dovrà uniformarsi, anche in tale fase, alle direttive impartite dall'Amministrazione contraente.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura consegnata nonché data di decorrenza delle prestazioni di assistenza e manutenzione previste nella proposta tecnico – organizzativa nonché dà inizio al periodo di garanzia.

In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire e/o modificare le parti delle apparecchiature (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta.

Di conseguenza, esso consisterà:

- 1) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previsto dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, verificando in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera), le certificazioni, la presenza delle attestazioni di conformità dei lavori, dei materiali edili e impiantistici, della presenza delle autorizzazioni ove dovute;
- 2) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a verificare la esistenza e conformità di:
 - apparecchiature principali;
 - accessori, software, optionals eccetera
- 3) nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso:
 - opportune prove di funzionamento, creando simulazioni della attività cui la macchina è destinata;
 - prove e misurazioni strumentali;
- 4) nella verifica della corrispondenza e della conformità dei lavori edili e impiantistici, attraverso:

Contratto di acquisto

- riscontri e misurazioni volti a confermare la adeguatezza delle soluzioni e dei materiali impiegati a quanto offerto in sede di gara;
- opportune prove di funzionamento degli impianti;
- prove e misurazioni strumentali;

Art. 15 Invio documentazione

All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:

- la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti "as built" e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
- l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

Art.16 Fasi propedeutiche al collaudo

1. Al termine dell'installazione, il fornitore potrà effettuare una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Il fornitore è tenuto in tal caso a dare comunicazione dell'esecuzione di tale prova alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati.
2. Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, il fornitore è tenuto a darne comunicazione alla parte acquirente, comunicando altresì l'impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa.
3. Il fornitore dovrà fornire alla parte acquirente, contestualmente all'installazione:
 - a) due copie del Manuale d'uso delle apparecchiature;
 - b) due copie del Manuale di manutenzione delle apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.
4. Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni che rimarranno ad esclusivo carico del fornitore.
5. L'Amministrazione contraente fornirà al fornitore il Piano di Sicurezza relativo agli ambienti in cui dovranno essere realizzate le installazioni, redatto ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, affinché il fornitore possa predisporre il Piano di Sicurezza particolareggiato e aggiornato alla nuova configurazione degli ambienti e disposizione delle attrezzature, che dovrà necessariamente essere redatto prima dell'installazione.
6. L'Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità delle forniture.
7. La ditta aggiudicataria deve fornire il progetto del presidio di radioprotezione elaborato e firmato da un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta aggiudicataria deve presentare alla SA, entro 60 giorni solari e

Contratto di acquisto

consecutivi dalla stipula del contratto, tutta la documentazione e le certificazioni per l'inoltro della richiesta di nullaosta.

8. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
9. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
10. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal credito dell'appaltatore.

Art. 17 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art.18 Modalità operative del collaudo

Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate.

In particolare si precisa che:

1. L'operazione di collaudo deve iniziare entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere/forniture. Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
2. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'Amministrazione contraente; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
3. L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili, secondo la disciplina del successivo articolo.
4. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche definite nei disciplinari. In questi casi, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.

5. Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla parte acquirente, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dal fornitore contestualmente all'inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà contenere, come requisiti minimi, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.
6. Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla parte acquirente ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.
7. Il fornitore dovrà dare copia alla parte acquirente, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.
8. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso il fornitore è invitato dalla parte acquirente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.
9. Le apparecchiature, e, laddove previsti, i lavori edili e impiantistici, all'atto del collaudo, dovranno risultare completi di ogni accessorio, anche se materialmente non menzionato nella propria proposta tecnica, necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante, conforme all'offerta e pronto all'uso.
10. Eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere così come tutto il materiale necessario per garantire la massima compatibilità con le predisposizioni impiantistiche esistenti.
11. Il collaudo delle opere edili avverrà con le specifiche modalità previste dal d.lgs 163/2006.
12. Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
13. Le prove di accettazione della fornitura (comprensiva di opere, impianti ed apparecchiature) verranno eseguite in contraddittorio da personale di fiducia della ditta aggiudicataria e alla presenza degli esperti nominati dall'Amministrazione dell'Ente appaltante e dovranno accertare che l'intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed esposte nel presente capitolato e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si procederà altresì alla verifica dei dati prestazionali della fornitura dichiarati in sede di offerta in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato.
14. La Ditta aggiudicataria si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione.
15. Se tutte le prove di cui sopra avranno avuto esito positivo, la fornitura si intenderà accettata; l'Ente appaltante invierà pertanto formale lettera di comunicazione di accettazione della fornitura.

Art.19 Linee guida delle prove di accettazione della fornitura

Il protocollo delle prove di accettazione della fornitura (impianti, opere, apparecchiature e arredi) prevede che venga raccolto il materiale così come descritto più nel dettaglio di seguito; per quanto riguarda in particolare le apparecchiature tale materiale andrà a costituire il "File di

accettazione" delle apparecchiature e servirà come riferimento durante tutta la loro vita presso l'Azienda. Per quanto riguarda gli arredi si tratterà di verifica di conformità a quanto dichiarato in sede di offerta.

La ditta aggiudicataria deve fornire la dichiarazione di conformità di ogni parte della fornitura da cui risultino chiaramente le direttive e normative di riferimento per ogni singola parte.

B. Impianti, opere accessorie e connessione in rete

11. verifiche iniziali, previste dalle norme CEI prima della messa in esercizio dell'impianto elettrico e la compilazione della documentazione tecnica sui risultati di tutte le verifiche iniziali, comprendente gli schemi elettrici e le informazioni necessarie;
12. verifica che l'impianto di condizionamento ed il suo sistema di controllo assicurino le differenti temperature, pressioni e le altre prestazioni previste negli ambienti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
23. Verifica dei collegamenti di rete e delle certificazioni che dovranno essere prodotte per tutte le tratte cablate;

C. Sistemi di sicurezza

12. verifica di tutti i sistemi di segnalazione e sicurezza, installati;
23. verifica dei sistemi di controllo ambientale;

Quando tutti i requisiti precedenti siano stati soddisfatti, sia stato fornito il materiale richiesto e siano stati accettati dall'Ente appaltante i dati documentati nei report, l'Ente appaltante invierà la lettera di accettazione della fornitura.

Art. 20 Esito del collaudo

Ad esito del collaudo potrà essere formulata una delle seguenti dichiarazioni:

- A. ESITO FINALE: collaudo superato.
- B. ESITO FINALE: collaudo sospeso con autorizzazione provvisoria all'utilizzo e prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.
- C. ESITO FINALE: collaudo sospeso senza autorizzazione provvisoria all'utilizzo e con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.
- D. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale.
- E. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con recesso dal contratto.

Nei casi da "B" a "D", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine che verrà prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell'articolo "Penali" di cui all'allegato schema di contratto.

Nel caso "E", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione

Contratto di acquisto

darà comunicazione formale alla Ditta, procedendo senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell'articolo "Penali " di cui all'allegato schema di contratto..

Art. 21 Termini per la conclusione del collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre 1 mese dall'ultimazione dei lavori.

Art. 22 Verbale di collaudo

Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;
- n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Art. 23 Relazione finale di collaudo

L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- se il lavoro sia o no collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito liquido dell'appaltatore.

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 24 Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i 2 anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art.25 Servizi e livelli di servizio

1. Dalla data di collaudo con esito favorevole dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell'oggetto del presente contratto.
2. Il servizio di assistenza tecnica, configurato secondo le modalità descritte nella proposta tecnico – organizzativa, verrà effettuato dal fornitore con proprio personale specializzato e dovrà prevedere secondo le modalità indicate nella propria offerta tecnica:
 - la manutenzione preventiva (programmata);
 - la manutenzione correttiva (su chiamata).
3. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula del presente Contratto, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail) del Responsabile del Servizio, e la

ragione sociale, l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax, dei centri di assistenza di cui al Capitolato Tecnico.

4. Il Fornitore dovrà, infine, garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio della Apparecchiatura installate per un periodo di almeno 10 anni dalla Data di Collaudo della fornitura.
5. Il Fornitore dovrà effettuare un corso di formazione degli operatori sull'uso della Apparecchiature consegnate, con le modalità indicate nella proposta tecnico – organizzativa.

Art.26 Penali

Art.27 Penalità nella realizzazione della fornitura

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo massimo previsto per l'espletamento della fornitura, saranno applicate alla ditta le penalità di seguito descritte:
 - 1- 0,05% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 1° al 15° giorno
 - 2- 0,1% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 16° giorno in poi e, comunque, complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. Trascorsi i periodi qui descritti, l'Azienda si riserva di rescindere il contratto e, oltre alle penalità previste, si riserva altresì di richiedere alla ditta il pagamento del maggior danno eventualmente subito.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei Beni non conformi, a seguito del collaudo di cui ai precedenti articoli, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno) del complessivo prezzo d'acquisto dell'attrezzatura, indicata nell'offerta economica, IVA inclusa.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto per l'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e di manutenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno) del corrispettivo annuale relativo alla quota relativa all'assistenza e manutenzione Full-Risk per 24 mesi, indicata nell'offerta economica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore la predetta penale dello 0,1% per ogni giorno di ritardo a decorrere dal verbale di accertamento e sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel

termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art.28 Penalità per fermo tecnico durante il periodo di garanzia

Alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penale pari a 1000 euro/ora per fermo tecnico delle parti della fornitura che non consenta sedute di trattamento, superiore a 180 ore lavorative.

Sono escluse dal predetto monte ore (180 ore lavorative) le ore necessarie alla manutenzione programmata, dichiarate in sede di offerta, e le ore per controllo di qualità e taratura dei fasci (32 ore/anno).

Alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penale pari a 200 euro/ora per fermo tecnico delle rimanenti parti della fornitura, superiore a 180 ore lavorative.

Art.29 Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali per un periodo di 12 mesi (recante l'impegno del garante al rinnovo qualora entro il suddetto termine non sia stato emesso il certificato di collaudo), per un importo pari al 10% del valore dell'offerta, al netto dell'IVA, presentata in sede di gara, mediante la stipula di una fideiussione, con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, D. Lgs. 163/06. Tale cauzione incondizionata e irrevocabile, prevede espressamente:
 - la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta scritta" essendosi obbligato il fideiussore, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.;
 - la copertura anche per il recupero delle penali contrattuali nonché a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., sino alla concorrenza del 10% del valore dell'offerta al netto dell'IVA presentata in sede di gara.

Contratto di acquisto

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazione contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di risoluzione del Contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art.30 Proprietà dei Beni

All'arrivo dei materiali la parte acquirente constaterà solamente la distinta di spedizione, restando a carico del fornitore la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo.

Successivamente salvo accertata responsabilità del fornitore le responsabilità ricadranno sull'Amministrazione contraente qualora le perdite, furti e danni siano ad essa direttamente imputabili. Al termine del collaudo avvenuto con esito favorevole l'Amministrazione contraente acquisirà, senza alcun'altra formalità, la proprietà dei beni.

Art.31 Subappalto (se del caso)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e autorizzato dalla SA, intende avvalersi del subappalto, esclusivamente per l'esecuzione, delle seguenti prestazioni contrattuali:
 - Opere edili;
 - Opere impiantistiche;
 - Accessori complementari;
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa

Contratto di acquisto

deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, anche in materia di antimafia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto Il Fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità civile in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 163/06, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la SA sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma 6, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.
10. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Decreto Legislativo 163/06, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Valgono, in ogni caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

Art.32 Garanzia

- 1 Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di

Contratto di acquisto

collaudo avvenuto con esito favorevole. Durante tale periodo la Ditta aggiudicataria dovrà applicare tutte le prestazioni indicate nel programma di assistenza tecnica rivolto al mantenimento o al miglioramento dei requisiti di qualità riscontrati in fase di prove per accettazione attraverso sedute di manutenzione preventiva e correttiva; pertanto per tutta la durata del periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a riparare tempestivamente (intervenedo entro 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata stessa) a proprie spese tutti i guasti o malfunzionamenti che si verificassero per carenza di qualità dei materiali o per difetti di funzionamento o fabbricazione. In particolare anche nei tre anni del periodo post-garanzia dovranno essere sostituite quelle parti della fornitura che non dovessero garantire la qualità prestazionale della fornitura stessa .

- 2 Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o da installazione, devono essere eliminati ad esclusive spese del fornitore.
- 3 Se il Fornitore non provvede nei termini previsti alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'Amministrazione contraente, addebitando le spese all'Aggiudicatario, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danno.
- 4 Il difetto di funzionamento, in ogni caso e a pena di decadenza, deve essere denunciato al venditore entro sessanta giorni dalla scoperta; l'Amministrazione contraente ha poi sei mesi di tempo dalla scoperta per promuovere le azioni necessarie nei confronti del venditore.
- 5 L'Amministrazione contraente avrà diritto di ottenere il ripristino gratuito della conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto. L'eventuale rimborso potrà essere ridotto se il bene è stato usato dopo la consegna.
- 6 Al momento della fornitura, il Fornitore dovrà consegnare il libretto di garanzia (su cui il produttore dovrà indicare l'oggetto della garanzia, gli elementi necessari per farla valere, la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta), il libretto d'uso e manutenzione, le istruzioni di montaggio (il tutto tradotto in italiano).

Art.33 Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica formulata dalla ditta in sede di gara, allegata quale parte integrante del presente contratto ed è pertanto pari ad €
2. Il prezzo da corrispondere al fornitore, ad esito favorevole del collaudo, è comprensivo della prestazione dei servizi di consegna, assistenza tecnica "full risk" per 24 mesi e formazione operatori.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo

Contratto di acquisto

contrattuale. In particolare il fornitore si impegna a fornire, altresì, per i due anni successivi alla data del collaudo, senza costi aggiuntivi, qualunque componente hardware necessaria a completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali che dovessero essere approvate entro la fase di collaudo. La sostituzione o l'implementazione delle componenti hardware, ivi compreso il software di base o d'ambiente, nel corso del predetto lasso temporale, dovrà essere garantita gratuitamente anche nel caso in cui detti interventi risultino necessari per assicurare il migliore funzionamento dei software applicativi di nuova introduzione che dovessero essere resi disponibili dal fornitore.

5. I beni consumabili e accessori non inclusi nella proposta tecnica "full risk" presentata in sede di gara, negoziati tra le parti, sulla base di un'unica scontistica a valere sui listini in vigore depositato presso la CCIAA, prima della stipula del contratto, verranno mantenuti dal fornitore fissi ed invariabili per i 3 (tre) anni successivi dalla data del collaudo. Successivamente a tale periodo il prezzo dei predetti beni verrà ricalcolato applicando l'identica scontistica sul listino in vigore. Resta inteso che gli accessori ed i materiali consumabili, esclusi dal contratto di assistenza "full risk", non esplicitamente indicati e quotati nello "Schema di offerta economica" (Allegato "G" al disciplinare di gara) si intenderanno, in ogni caso, da fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente.
6. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati fatto salvo quanto previsto dal successivo comma in merito al rinnovo della assistenza "full risk".
8. Il fornitore si impegna a fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura che lo utilizza, in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo il fornitore si impegna ad informare la parte acquirente circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla parte acquirente di effettuare per tempo le dovute valutazioni.
9. Il fornitore si impegna, successivamente ai primi 24 mesi dalla data del collaudo, (coperti dalla garanzia e dal servizio di assistenza tecnica ed inclusi nel prezzo di vendita delle attrezzature) a stipulare contratto di assistenza "full risk" secondo le modalità previste nella propria offerta tecnica dietro il pagamento di specifico canone, da corrispondere in rate trimestrali posticipate, così come quotato nella propria proposta economica. Detto canone di manutenzione "full risk", che si intende ad ogni effetto valido ed impegnativo per le parti, resterà invariato per un periodo di anni 3 (tre). Lo stesso canone, in caso di ulteriore rinnovo, oltre il triennio, potrà subire variazioni per effetto dell'andamento dei costi sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato sulla GURI ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rilevato con riferimento alle variazioni dell'anno precedente a quello del rinnovo.

Art.34 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo inerente la fornitura oggetto del presente contratto sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate e pagate dopo l' emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 13.11 che precede.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro i termini indicati dal fornitore, nella propria proposta tecnico – organizzativa, e decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso il protocollo dell'Area Patrimonio, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____: e precisamente nel termine di giorni decorrenti dalla predetta data.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel precedente comma, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato del saggio marginale del 7 % così come previsto dalla direttiva 2000/35/CE .

Art.35 Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art.36 Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti.
2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione contraente, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
3. La notificazione all'Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla medesima, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'Amministrazione contraente potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato, al cedente e al cessionario, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

Art.37 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.38 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, (di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza) di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Contratto di acquisto

4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26 (Trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art.39 Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione contraente tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. Il fornitore acconsente che i dati conferiti siano trattati in forma anonima, ad eccezione del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione, che potranno essere diffusi tramite il sito internet www.oncologico.bari.it ed ovvero con altre forme di pubblicità previste per legge. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione Contraente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.40 Risoluzione del contratto

1. In caso di grave inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nella proposta tecnico - organizzativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una

Contratto di acquisto

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In caso di risoluzione del contratto, la Amministrazione potrà affidare la fornitura al concorrente classificatosi al successivo posto nella definitiva classifica di gara, addebitando alla ditta inadempiente la differenza tra le due offerte, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
 - ritardo superiore a 45 giorni nella consegna dell'attrezzatura rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
 - nel caso in cui, alle verifiche della Amministrazione, risultasse che le attrezzature fornite non sono di produzione corrente, oppure non sono nuove di fabbrica, oppure risultano ricondizionate o riassemblate o presentano difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati, o non corrispondono a tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto laddove risultasse che le attrezzature non rispettano le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo. La contravvenzione ad una sola di tali disposizioni comporterà la risoluzione del contratto.
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, ai sensi del precedente articolo 16;
 - mancata prestazione della garanzia durante la vigenza del Contratto;
 - negli altri casi di cui agli articoli 21 (Fatturazione e pagamenti), 22 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore) 25 (Riservatezza).
 - Qualora le informazioni prefettizie inerenti gli accertamenti antimafia non pervenissero nei termini previsti, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla stipula del contratto sottoponendolo alla condizione risolutiva espressa nel caso in cui le informative successivamente ricevute dovessero risultare positive. In tale caso l'Amministrazione interessata potrà recedere dal contratto.

Art.41 Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.

Contratto di acquisto

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.
4. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art.42 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art.43 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art.44 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente Contratto viene sottoscritto in tre esemplari, ognuno dei quali viene ritenuto un originale, che tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.

Il presente Contratto di compone di pagine numerate da 1 a, ciascuna siglata dalle due parti e questa ultima firmata per esteso.

Per il fornitore

L'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Esecuzione del contratto

Condizioni della fornitura

Obbligazioni specifiche del fornitore

Servizi e livello dei servizi

collaudo

Corrispettivi

Fatturazioni e pagamenti

Penali

Contratto di acquisto

Cauzione

Risoluzione

Foro competente

_____, li _____

Per il fornitore

L'Amministrazione Contraente
